



ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
64	08/11/2024

Area Tecnica

OGGETTO:	ISTITUZIONE TEMPORANEE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PER INTERVENTI URGENTI E NON PROGRAMMABILI SULLE RETI ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE COMUNALI.
-----------------	---

IL SINDACO

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 33, in data 29 luglio 2024, con la quale si approvava la “Schema convenzione con la Società Service des Eaux Valdôtaines S.r.l. per la regolazione dei rapporti riconducibili al subentro della gestione comunale del servizio idrico integrato” stante la quale a far data dal 1° luglio 2024 la S.E.V. subentra al Comune di La Thuile nei rapporti con gli utenti a favore dei quali è erogato il Servizio Idrico Integrato, nei contratti in essere in capo al Comune, facendosi carico di tutti gli oneri connessi;
- la richiesta, pervenuta agli atti in data 04/11/2024 prot. 10264, a firma dell'arch. Luigi Vesan in qualità di dirigente tecnico della società Services des Eaux Valdôtaines S.r.l., di emissione di un'ordinanza generica di istituzione di temporanee modifiche alla circolazione stradale nonché occupazione di suolo pubblico per le attività di manutenzione urgenti e non programmabili, sulle reti acquedottistiche e fognarie con orario continuato 0:00 – 24:00;

RITENUTO opportuno istituire temporanee modifiche alla circolazione stradale su tutto il territorio comunale per interventi urgenti e non programmabili sulle reti acquedottistiche e fognarie con orario continuato 0:00 – 24:00, da parte della società Services des Eaux Valdôtaines S.r.l., o da personale da essa incaricato, in qualità di gestore del servizio acquedotto e fognatura, al fine consentire l'esecuzione degli stessi;

VISTI:

- gli articoli 3, 5, 7, 20, 21 e 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al nuovo codice della strada, nonché gli articoli dal 30 al 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo Codice della strada);
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- lo statuto comunale;



ORDINA

le seguenti modifiche alla circolazione stradale, nelle zone del territorio comunale che al bisogno verranno interessate da lavori urgenti e non programmabili sulle reti acquedottistiche e fognarie, con orario 0:00 – 24:00, da parte della società Services des Eaux Valdôtaines S.r.l., o da personale da essa incaricato, in qualità di gestore del servizio acquedotto e fognatura, al fine di consentire l'esecuzione degli stessi:

- divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi utilizzati dalla ditta incaricata,
- eventuale senso unico alternato, con precedenza per i mezzi transitanti sulla parte di strada non interessata dai lavori;
- divieto di transito per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento urgente e non programmabile;

STABILISCE CHE

- i sensi unici alternati siano regolamentati tramite segnaletica stradale a “vista” o con personale con funzione di “moviere” o, in caso si renda necessario, con apposito impianto semaforico, la cui presente costituisce autorizzazione ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento di esecuzione del codice della strada;
- qualora venga chiuso il marciapiede, la ditta incaricata dovrà realizzare lungo tutto il perimetro del cantiere un apposito corridoio di transito pedonale protetto dalla larghezza di almeno 1,00 m., opportunamente delimitato da barriere o parapetti di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento di esecuzione del codice della strada;
- in alternativa, vige l'obbligo per i pedoni di proseguire lungo il marciapiede situato sul lato opposto della via, previa l'apposizione, da parte della ditta incaricata, della dovuta segnaletica da posizionare all'altezza degli attraversamenti pedonali più vicini, situati ai lati del cantiere;
- nel corso dei lavori in questione debbano essere garantiti gli accessi alle attività commerciali, agli esercizi pubblici, agli edifici, nonché ai passi carrabili eventualmente presenti in loco e dovranno essere adottate tutte le opportune misure di sicurezza a salvaguardia del transito veicolare e pedonale delle zone interessate;
- che la presente ordinanza venga attuata mediante l'apposizione dell'opportuna segnaletica regolamentare prevista dal D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada), da parte della Ditta esecutrice;
- che le violazioni siano perseguite ai sensi delle norme vigenti;
- che le suddette disposizioni possano essere modificate revocate, in caso di eccessivi disagi alla circolazione, su giudizio della Polizia Locale o di altri Organi di Polizia Stradale;
- che gli Organi di Polizia hanno l'obbligo di far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

la pubblicazione di copia della presente all'albo pretorio e in corrispondenza del cantiere stradale.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Ferraris Mathieu
una firma Digitalmente